

XIX legislatura

A.S. 1366:

**“Conversione in legge del decreto-legge
30 gennaio 2025, n. 5, recante misure
urgenti per il riesame dell’autorizzazione
integrata ambientale per gli impianti di
interesse strategico”**

Febbraio 2025
n. 224



servizio del bilancio
del Senato

SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, «A.S. 1366: “Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico”». NL224, febbraio 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) per gli impianti ex Ilva</i>)	1
Articolo 2 (<i>Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale</i>)	2
Articolo 3 (<i>Disposizioni transitorie</i>)	4
Articolo 4 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	5

Articolo 1

(Rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) per gli impianti ex Ilva)

Il comma 1, al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali, afferenti, in particolare, al rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di Giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022, inserisce i seguenti tre commi all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 207 del 2012 (il quale prevede che nelle aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, l'ASL e l'ARPA territorialmente competenti redigono congiuntamente, con scadenza almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale):

il comma 2-*bis* stabilisce che il decreto adottato ai sensi del comma 2 (recante i criteri metodologici per la redazione del rapporto VDS e redatto dal Ministro della salute di concerto con quello dell'Ambiente) è aggiornato, almeno ogni dieci anni, includendo criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 28 agosto 2013, è aggiornato entro il 31 gennaio 2026;

il comma 2-*ter* prevede che il rapporto di VDS, in quanto elaborato alla luce delle risultanze correlate a un'installazione esistente e operante, abbia l'obiettivo, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di fornire elementi di valutazione di carattere sanitario, rilevanti anche ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

il comma 2-*quater* conferma la vigenza, in ordine ai rapporti tra valutazione del danno sanitario e AIA, di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 61 del 2013 (ai sensi del quale il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'AIA in corso di validità).

La RT chiarisce che l'articolo mira a individuare l'obiettivo cui tende la valutazione di danno sanitario in ambito AIA. Conclude sottolineando che si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non hanno alcun impatto sulla finanza pubblica.

La Rel. III. chiarisce che l'ordinamento conosce anche la VIS (valutazione di impatto sanitario), prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice ambiente), che costituisce un "elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione». È utile rimarcare le differenze – ma anche le assonanze – tra le due valutazioni, al di là della diversa fonte e denominazione. Come risulta dalle linee guida adottate dall'ISS in merito alla VDS, «L'approccio VIS [...] si discosta, anche se ne condivide alcuni metodi, dai "Criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di Valutazione del Danno Sanitario (VDS) [...] Tali criteri infatti sono stati predisposti per valutare *ex-post* il danno sulla salute prodotto dalle attività industriali presenti su un

territorio, mentre la VIS si propone di lavorare *ex-ante*, prevenendo e mitigando i potenziali effetti negativi di un'opera sul territorio».

La VDS, quale procedura che interviene ad impianto già esistente, evidenzia due aspetti:

- a) verificare se la popolazione ha subito, o sta subendo, un danno alla salute correlabile all'attività dello stabilimento;
- b) valutare, in accordo con il principio di precauzione di cui all'articolo 301 del decreto legislativo n. 152 del 2006, se un analogo danno possa verificarsi in futuro, identificando, se del caso, eventuali misure di prevenzione.

Dal punto di vista metodologico, come emerge dal *flow-chart* riportato nell'allegato A del decreto 24 aprile 2013, la VDS inizia con la definizione di una fase conoscitiva, sulla base dei dati ambientali e sanitari disponibili. Il risultato ottenuto dall'analisi di questi dati consente di decidere se passare o meno a livelli successivi di approfondimento, sino ad un *risk assessment*.

La Rel. Ill. rammenta, inoltre, che l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 61 del 2013, dispone che il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiederne il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo n. 152. La nuova disposizione impone di tenere conto dei risultati della VDS già in sede di periodico riesame dell'AIA. La novella costituisce uno sviluppo – con posizione della disposizione in norma di rango primario – di quanto già previsto dal decreto 24 aprile 2013, nel cui allegato A si legge che “obiettivo del rapporto di valutazione del danno sanitario (vds) [...] è quindi: [...] fornire ulteriori elementi di valutazione per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per indirizzarla a soluzioni tecniche più efficaci nel ridurre i potenziali esiti sanitari indesiderati».

In questo contesto, la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 25.6.2024 che richiede l'inserimento della valutazione dell'impatto sanitario (VIS) all'interno delle procedure autorizzatorie ambientali, sia in sede di prima autorizzazione che di riesame, chiama il legislatore nazionale ad esplicitare e mettere a sistema elementi che, come illustrato, già erano presenti nell'ordinamento.

Al riguardo, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione illustrativa e del fatto che non viene modificata la frequenza del rapporto VDS redatto dall'ASL e dall'ARPA territorialmente competenti, non vi sono osservazioni.

Articolo 2

(Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale)

Il comma 1 stabilisce che, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 29-*octies*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (presentazione da parte del gestore della documentazione necessaria per il rinnovo e il riesame dell'AIA, disciplinati appunto dall'articolo 29-*octies*), i gestori degli impianti

strategici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012, forniscono, oltre alle informazioni necessarie ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 29-*octies*, il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo oggetto dell'istanza di riesame. Nelle more dell'aggiornamento del decreto ministeriale di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge n. 207 del 2012 (inserito dal precedente articolo 1 del presente provvedimento), i gestori degli impianti strategici di cui al primo periodo predispongono lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS) (per cui, come esplicita la Rel. III., gli impianti dichiarati strategici alla luce del diritto europeo, così come da ultimo interpretato dalla Corte di giustizia UE, sono onerati di fornire la valutazione di impatto sanitario (VIS), fino a che non venga aggiornato il decreto ministeriale per la redazione della VDS).

Il comma 2 dispone che lo studio di VIS a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo interessato oggetto di riesame, è predisposto e valutato sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2019, utilizzando, per la valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo n. 155 del 2010 e, per la valutazione del rischio sanitario, i valori di riferimento stabiliti dalla norma tecnica US-EPA, vigente al 31 gennaio 2025¹.

Il comma 3 prevede che per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisca il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS) che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ISS trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il parere sulla base della documentazione in possesso, entro 30 giorni dalla ricezione dello studio di valutazione dell'impatto sanitario. Ove siano necessarie integrazioni dello studio, esse sono richieste direttamente, e senza possibilità di reiterazione, dall'ISS al Gestore entro 15 giorni. Il termine di cui al terzo periodo è sospeso sino alla produzione delle integrazioni da parte del gestore.

Il comma 4 stabilisce che la Commissione istruttoria per l'AIA (di cui all'articolo 8-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006) rilascia il proprio parere entro 60 giorni dalla data di ricezione delle valutazioni rese ai sensi del comma 3. Entro 10 giorni dalla data di ricezione del parere della Commissione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di acquisire le determinazioni finali a chiusura del procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. La determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi è rilasciata entro 60 giorni dalla data della prima riunione della conferenza medesima.

La RT ribadisce che l'articolo 2 disciplina la procedura di riesame AIA, integrata per la prima volta con la valutazione dell'impatto sanitario. In particolare, sottolinea che il comma 2 prevede obblighi a carico del gestore (soggetto privato) quali, nello specifico, l'elaborazione di uno studio VIS e ricorda che il procedimento in cui la valutazione di merito in ordine al rischio sanitario è rimessa all'Istituto superiore della sanità (comma

¹ La necessità di una specificazione circa le emissioni aeree discende da un passaggio della sentenza della CGUE che, al punto n. 119, afferma: «nell'ambito, in particolare, dei procedimenti di riesame di un'autorizzazione all'esercizio di un'installazione previsti dalla direttiva 2010/75, si deve, in ogni caso, procedere a una valutazione globale che tenga conto di tutte le fonti di inquinanti e del loro effetto cumulativo, in modo da garantire che la somma delle loro emissioni non possa comportare alcun superamento dei valori limite per la qualità dell'aria quali definiti dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1), come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto 2015 (GU 2015, L 226, pag. 4)».

3) è già previsto per la VIS in ambito VIA. La disposizione specifica che l'ISS opera a risorse umane, finanziarie e strumentali invariate. Del resto l'ISS già svolge funzioni del tutto analoghe in relazione ai procedimenti VIA per i quali il Codice ambiente prevede una valutazione integrata con considerazioni di carattere sanitario. Ad oggi l'ISS ha reso, nell'ambito da ultimo citato, circa 60 pareri. L'attività per la quale viene chiamato in causa dalle disposizioni in esame prevede la redazione di un parere per gli stabilimenti strategici che ad oggi sono due (ILVA e ISAB Priolo). Dunque, le attività previste saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti, anche di ordine quantitativo, resi dalla RT, non vi sono rilievi sulle attività poste a carico dell'Istituto superiore di sanità.

Articolo 3 ***(Disposizioni transitorie)***

Il comma 1 stabilisce che, nel caso di procedimenti di riesame (dell'AIA) di cui all'articolo 29-*octies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, in corso alla data del 31 gennaio 2025 e aventi a oggetto impianti strategici, gli atti già prodotti dal gestore rimangono validi se conformi a quanto previsto dall'articolo 2, il parere dell'ISS è reso entro il 15 febbraio 2025 (15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto), la Commissione di cui all'articolo 8-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, integrata con un esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della salute, rilascia il proprio parere nei successivi 30 giorni e la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi è rilasciata nei successivi 30 giorni.

La RT ricorda che attualmente la Commissione è composta da 23 esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica. Il membro esperto in materia sanitaria è dunque il ventiquattresimo.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le spese di funzionamento della commissione AIA sono a carico del gestore. Sulla base del predetto articolo 33, comma 3-*bis*, è stato adottato il DM n. 58 del 6 marzo 2017, recante, tra l'altro, le modalità di determinazione dei compensi spettanti ai membri della commissione (v. allegato e, in particolare, l'articolo 9 del DM: «I compensi spettanti a ciascun componente della Commissione AIA-IPPC sono determinati sulla base dei criteri di riparto indicati nell'allegato VII al presente decreto, nel rispetto del limite complessivo indicato nel comma 1»).

Dunque, in ragione di quanto sopra esposto, essendo il compenso dei commissari interamente corrisposto dal gestore istante sulla base del tariffario vigente, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, posto che in via transitoria si prevede una riduzione del termine per il parere dell'Istituto superiore di sanità a quindici giorni, anziché nei trenta giorni previsti

dal precedente articolo 2, andrebbe confermato che l'Istituto sia in grado di svolgere l'attività prevista nel più ridotto periodo di tempo previsto.

Articolo 4
(Clausola di invarianza finanziaria)

Il comma 1 dispone che all'attuazione delle disposizioni previste dal presente provvedimento le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Dic. 2024

[Nota di lettura n. 211](#)

A.S. 1315: “Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia)

"

[Nota di lettura n. 212](#)

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise (**Atto del Governo n. 237**)

"

[Nota di lettura n. 213](#)

A.S. 1323: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 214](#)

A.S. 1330: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (Approvato dalla Camera dei deputati)

Gen. 2025

[Nota di lettura n. 215](#)

A.S. 1294: "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 216](#)

A.S. 1335: “Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina”

"

[Nota di lettura n. 217](#)

A.S. 1337: “Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”

"

[Nota di lettura n. 218](#)

A.S. 1320: “Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate

"

[Nota di lettura n. 219](#)

A.S. 1322: "Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria" (Approvato dalla Camera dei deputati) - Edizione provvisoria

"

[Nota di lettura n. 220](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/CE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (**Atto del Governo n. 242**)

Feb. 2025

[Nota di lettura n. 221](#)

A.S. 1359: “Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA”

"

[Nota di lettura n. 222](#)

A.S. 1340: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024" (Approvato dalla Camera dei deputati)